

ALLEGATO A)

COMUNE DI ARADEO

Piano di revisione delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

Introduzione generale

1. Il quadro normativo

Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) e dell'attuazione, nel corso dell'anno 2017, del piano di «Revisione straordinaria delle partecipazioni» di cui all'articolo 24 dello stesso testo normativo, gli enti locali si sono trovati, a partire dall'anno 2018, di fronte ad un nuovo adempimento il quale richiede che le amministrazioni pubbliche provvedano periodicamente, entro il termine dell'esercizio, ad effettuare una analisi procedendo alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di procedere a una loro possibile razionalizzazione.

In adesione a tale disposto normativo, il Comune di Aradeo, con Deliberazione del C.C. n. 34 del 26.09.2017, provvedeva ad effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè:

- alle categorie di cui all'art. 4 TUSP;
- il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2;
- il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

Denominazione	Titolo di partecipazione	Attività svolta	Quota % di partecipazione
BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.	DIRETTA	Attività bancaria	0,000019%
GAL PORTA A LEVANTE SCARL	DIRETTA	Realizzare in funzione di gruppo di azione locale (GAL) tutti gli interventi	0,50%

1.1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'articolo 20 del TUSP “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, entro il 31 dicembre di ogni anno - con provvedimento motivato – la cognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di individuare quelle che necessitano di azioni di razionalizzazione ovvero debbano essere dismesse/alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indiretta, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1).

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo; per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso T.U. si applicano, avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) TUSP, per partecipazione si deve intendere la “*titolarità i rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

L'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP stabilisce, inoltre, che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell'impresa.

1.2. Piano Operativo di razionalizzazione

In attuazione a quanto disposto dalla normativa di riferimento, il Comune di Aradeo ha provveduto ad attivare tutte le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie

- a. Il comune attualmente partecipa al capitale della società **G.A.L. PORTA A LEVANTE S.C.A.R.L.** con sede legale in San Cassiano (Le), alla Via Pisanelli. n. 2, con una quota dello 0,50%.

Tale partecipazione è stata deliberata dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.23 del 08/09/2016, al fine di proporre la candidatura della stessa alle provvidenze di cui alla Misura 19 e alle relative sotto-misure del PSR Puglia 2014-2020.

Nella delibera e nell'atto costitutivo risulta motivato che, attraverso la costituenda società - nella forma della società a responsabilità limitata - l'Ente persegue i propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie messe a disposizione del PSR Puglia 2014-2020; n quanto, attraverso essa, l'Ente persegue i propri fini istituzionali in maniera più agevole, intercettando le risorse finanziarie messe a disposizione del PSR Puglia 2014-2020.

Non si ritiene, pertanto, di assoggettare tale partecipazione a misure di razionalizzazione per quanto sopra cennato ed in applicazione dell'art 4 comma 6 del D.Lgs 175/2016 che consente la costituzione di società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

- b. Il Comune di Aradeo, altresì, è titolare di n. 12 azioni della **Banca Popolare Pugliese** con sede legale in Parabita, via provinciale Matino, n. 5 derivanti dalla successione nel patrimonio di una IPAB con una quota dello 0,000019%.

Tuttavia, con Deliberazione di G.C. n. 85 del 16.07.2021, è stato deliberato di procedere all'attivazione della procedura di vendita delle predette azioni e alla contestuale chiusura del conto Dossier titoli e del relativo conto corrente di regolamento titoli n. 0113300716758, acceso presso la filiale di Aradeo.

Tale vendita è giustificata dalla esiguità del valore nominale delle azioni oltre alla onerosità della gestione degli stessi.

Per i motivi innanzi esposti, si è ritenuto conveniente e vantaggioso procedere alla dismissione delle quote di partecipazione azionarie della Banca Popolare Pugliese Scpa, tenuto conto che la sottoscrizione della alienazione dei predetti titoli è avvenuta in data 01/10/2021 e presumibilmente avverrà entro l'esercizio 2021/2022.

2. Associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Aradeo partecipa al **Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (CUIS)** con una quota dello 0,68%.

La partecipazione al Consorzio, essendo in “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II d.lgs. 267/2000 (TUEL) e non partecipazioni in società pubbliche, non è oggetto del presente Piano.

Il Comune di Aradeo aderisce, altresì, al **Consorzio Teatro Pubblico Pugliese** e versa annualmente una quota dello 0,16%.

Le attività svolte sono:

- Predisposizione di progetti di Sistema per lo sviluppo locale;
- Formazione;

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria adesione al Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino (CUIS) e al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

CONCLUSIONI

Il Comune di Aradeo, pertanto, per i motivi esposti nella presente relazione darà attuazione al Piano per come delineato e nel rispetto dei termini stimati.